

STATUTO DEL CENTRO MISERICORDIA E SOLIDARIETA' APS – UDINE

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") un'associazione riconosciuta avente la seguente denominazione: "**CENTRO MISERICORDIA E SOLIDARIETA' APS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede in via Marano Lagunare, 31 nel Comune di UDINE e con durata illimitata.

ART. 2

(Attività, Finalità e Scopi)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle principali attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a)** Costruire un ponte di tolleranza, di dialogo ed aiuto in quanto si impegna per promuovere le cause delle disuguaglianze economiche, culturale, sociale, religiose e politiche proponendo dei progetti che coinvolgono quanto più possibile la popolazione degli immigrati e cittadini italiani tutti insieme nella costruzione di una società più vivibile ove regna pace, convivenza e sviluppo della comunità;
- b)** Sensibilizzare gli immigrati alla responsabilità, a promuovere la partecipazione e la pratica della cittadinanza solidale con delle iniziative atte a favorire la crescita di una cultura della solidarietà stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte degli immigrati;
- c)** Valorizzare la diversità, come fattore di ricchezza e di avvicinamento tra culture attivando dei laboratori di creatività, sport, arte, cultura, cucina, mediazione linguistica e progetti di integrazione socio scolastica e effettuando studi e ricerche;
- d)** Facilitare l'inserimento degli immigrati negli ambiti scolastici, universitari, ospedalieri e del lavoro nel rispetto delle norme e delle leggi italiane proponendo dei progetti di processi formativi e di recupero sociale per una migliore integrazione della comunità immigrata presente a norma di legge nel territorio regionale e nazionale;
- e)** Coordinare e rafforzare i rapporti tra le diverse associazioni degli immigrati e degli enti pubblici e privati per creare delle nuove iniziative per promuovere il valore della solidarietà, del volontariato nell'impegno per la cooperazione, lo sviluppo e la convivenza nell'ambito di una società mondiale multietnica tramite un progetto interculturali il cui scopo principale è quello di progredire per una società unita affinché riesca a superare le difficoltà;
- f)** Promuovere delle attività e dei progetti per la formazione e d'informazioni agli immigrati per rispettare le leggi, conoscere la storia culturale, artistica, demografica, politica, sociale, monumentale, geografica e le tradizioni del paese ospitante per un maggiore inserimento e integrazione costruttiva nel rispetto reciproco e nel rispetto dei diritti umani;
- g)** Stimolare gli immigrati attraverso le associazioni e i mediatori culturali a partecipare attivamente ai processi della vita sociale. Favorire la crescita del sistema democratico sollecitando la conoscenza ed il rispetto dei diritti, rilevando i bisogni e i fattori di emarginazione e degrado, proponendo idee e progetti, individuando ed sperimentando soluzioni e servizi in pari dignità con le istituzioni pubbliche nel rispetto dei diritti della persona;

- h)** Essere d'aiuto agli immigrati e portar loro un'assistenza materiale e morale in caso di bisogno per migliorare le loro condizioni sociali, scolastiche e economiche, culturali, igieniche-sanitarie.

Le principali attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera da a) a z) del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione del bilancio.

Per consentire maggiori entrate per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà, in via non prevalente, svolgere attività commerciale, di servizio e di somministrazione.

L'associazione destinerà il ricavato per la realizzazione degli scopi sociali primari. Tali eventuali attività commerciali saranno contabilmente tenute separate dalle altre forme di contribuzione e finanziamento.

ART. 3

(Ammissione e nomina degli associati)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il numero degli associati è illimitato e non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

In ogni caso, il numero di altri enti del terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Chi intende aderire all'associazione come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente quanto segue:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Il mancato rispetto di questo adempimento può essere causa di esclusione dall'associazione se l'Assemblea lo ritiene opportuno.

ART. 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con motivazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

ART. 6

(Organi)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;

- Presidente;
- Consiglio direttivo;
- Organo di controllo (se richiesto)
- Revisore legale dei conti (se richiesto).

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9 (Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare per delega fino a un numero massimo di tre degli aventi diritto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a spese dell'associazione.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a cinque anni ed è formato da un numero di sette componenti nominati dall'Assemblea, i quali possono essere rieleggibili.

La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 13
(Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

Art. 14
(Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle seguenti fonti:

- a. Quote e contributi degli associati;
- b. Eredità, donazioni e lasciti;
- c. Beni mobili ed immobili;
- d. Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del Codice del Terzo Settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c.1 del Codice del Terzo Settore e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17
(Libri)

l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di altri eventuali organi sociali, tenuti a cura degli stessi organi.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dall'associazione facendo richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed stratti a spese dell'associazione.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Dipendenti e collaboratori)

L'associazione in caso di provata necessità organizzativa o di espansione potrà assumere dipendenti e collaboratori esterni nonché lavoratori autonomi nei limiti consentiti dalla propria capacità finanziaria ed economica.

Le modalità di nomina e la pianta organizzativa, le attribuzioni, le mansioni e le retribuzioni del personale sono fissati dal Consiglio Direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e agli albi di categoria.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare il 50% del numero dei volontari o il 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione (*di valore non inferiore ed Euro 30.00,00*), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività della forma di associazione senza personalità giuridica;

- b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- *La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;*
- *L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;*
- *Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;*
- *La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.*

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

In caso di scioglimento dell'associazione – deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente Statuto – il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE